



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, **22** OTT 2024

All'Onorevole Presidente  
della Quinta Commissione

SEDE

Il Documento  
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 30**

concernente:

*“Direttive di attuazione per la disciplina delle aree di sosta  
temporanea a fini turistici. Legge regionale 28.7.2017, n. 16, art. 21, comma  
2. Approvazione preliminare.”*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale  
trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V.  
Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna  
e p.c. 07-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato  
del Turismo

**Oggetto:** **40/9 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 16.10.2024 concernente Direttive di attuazione per la disciplina delle aree di sosta temporanea a fini turistici. Legge regionale 28.7.2017, n. 16, art. 21, comma 2. Approvazione preliminare.**

E  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0008025/2024 del 18/10/2024  
Firmatario: Alessandra Todde, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, la deliberazione n. 40/9, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 16 ottobre 2024.

**La Presidente**  
Alessandra Todde

**Siglato da :**

LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Presenze seduta Giunta Regionale del 16 ottobre 2024**

**Presiede:**

Alessandra Todde

**Sono presenti gli assessori:**

Affari generali, personale e riforma della regione

Mariaelena Motzo

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Gian Franco Satta

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Desiré Alma Manca

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Ilaria Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

Armando Bartolazzi

Trasporti

Barbara Manca

**Assiste il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**Il Segretario generale della Regione**

Saverio Lo Russo

**Segreteria della Giunta**

Loredana Veramessa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Angelo Francesco Cuccureddu

L'Assessore Ilaria Portas

L'Assessore Emanuele Cani

Si assenta:

L'Assessore Angelo Francesco Cuccureddu dalla deliberazione n. 20 alla fine della seduta

L'Assessore Antonio Piu dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 15

L'Assessore Giuseppe Meloni dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 18

L'Assessore Ilaria Portas dalla deliberazione n. 20 alla deliberazione n. 55

L'Assessore Mariaelena Motzo dalla deliberazione n. 5 alla deliberazione n. 6



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 40/9 DEL 16.10.2024

---

**Oggetto:** **Direttive di attuazione per la disciplina delle aree di sosta temporanea a fini turistici. Legge regionale 28.7.2017, n. 16, art. 21, comma 2. Approvazione preliminare.**

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, introduce la sua disamina premettendo che le presenti Direttive devono essere inquadrate nel processo volto a dare completa attuazione alla legge regionale n. 16/2017, e costituiscono una novità assoluta per l'ordinamento regionale.

Invero, prima di esse non esisteva una disciplina puntuale delle "aree di sosta camper" e quindi la regolamentazione veniva mutuata dalla scarsa disciplina contenuta nel Codice della Strada (art. 185 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di attuazione (art. 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Ciò aveva creato numerosi problemi applicativi in quanto queste norme sono oramai obsolete e quindi inadeguate a disciplinare il fenomeno del turismo itinerante dei "camperisti" e dei "caravanisti" (roulotte) che è in fase di continua espansione.

L'incremento è dovuto, soprattutto, alle presenze dei turisti del Nord Europa che provengono da realtà dove esiste una compiuta regolamentazione e che si aspettano altrettanta efficienza nelle aree camper presenti nel nostro territorio, durante il loro soggiorno in Sardegna.

Infine, l'esigenza di una regolamentazione è divenuta improcrastinabile a seguito della rivisitazione dell'intera materia disposta dalla novella dell'art. 21 operata dalla legge regionale 11 aprile 2022, n. 7, che ha profondamente modificato il preesistente assetto legislativo.

Occorre puntualizzare che le presenti Direttive non disciplinano l'ipotesi prevista dall'art. 21, comma 3-ter, della legge regionale 28.7.2017, n. 16 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f, della legge regionale 11 aprile 2022, n. 7), secondo cui l'Agenzia regionale Forestas può realizzare, all'interno degli ambiti territoriali di cui ha la disponibilità, le aree attrezzate di cui al comma 2, che saranno oggetto di puntuale e successiva regolamentazione.

Questa scelta è dovuta alle peculiarità dell'ambito territoriale su cui opera Forestas, caratterizzato dalla presenza di significativi vincoli di natura ambientale, e che ha suggerito la predisposizione di apposite Direttive al riguardo.

Riprendendo ora la disamina delle presenti Direttive, enunciandone i tratti salienti, l'Assessore espone che il punto di partenza su cui poggiano è costituito dall'art. 21, comma 2, della legge



regionale n. 16/2017, nel suo testo novellato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 aprile 2022, n. 7.

Infatti, la modifica presenta una nuova definizione della tipologia, denominata ora "aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" in luogo della precedente "aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti" e ciò al fine di evidenziare il superamento della precedente concezione di mera area di sosta, e questa innovazione ha ispirato la stesura delle stesse Direttive.

In particolare si segnala che il limite orario di sosta è stato allungato da 48 a 72 ore, con la possibilità di prevedere un ulteriore aumento a 120 ore per il 30% delle piazzole.

È di notevole importanza anche l'estensione dell'obbligo di adempiere alle comunicazioni degli ospiti ai sensi della vigente normativa di Pubblica Sicurezza e ai fini Istat.

Per effetto del superamento della vecchia concezione, risalente al Codice della Strada del 1992, secondo cui le aree in argomento erano una sottocategoria delle normali aree di servizio, le aree di sosta temporanea diventano i luoghi in cui i camperisti e i carovanisti possono non solo compiere piccole soste di natura logistica per svuotare i propri serbatoi di acque luride e per rifornirsi di acqua ed elettricità, ma anche per fruire di una serie di servizi accessori aggiuntivi che consentano agli ospiti di godere del territorio, senza però che queste strutture siano assimilabili ai campeggi, poiché le aree di sosta mantengono una propria identità ben distinta rispetto a questi ultimi.

Per questa ragione, pur nel pieno rispetto dei suddetti criteri previsti nel Codice della Strada e nel suo Regolamento di esecuzione, le Direttive proposte hanno inteso superare detto perimetro, divenuto angusto e hanno cercato di fornire una più esaustiva risposta alle esigenze degli ospiti.

In questo senso, basti pensare alla possibilità di aprire tendalini, utilizzare sistemi di livellamento del mezzo, allestire attendamenti, utilizzare tavolini e sedie all'esterno dell'autocaravan o svolgere altre attività di camperismo, previsti dall'art. 8 delle Direttive, che costituisce una novità rispetto agli espressi divieti previsti da altre Regioni.

L'Assessore aggiunge che nella redazione delle odierne Direttive è stato affrontato anche il tema della accessibilità delle persone con disabilità e/o utenti con difficoltà motorie.

L'argomento è stato oggetto di particolare cura da parte di tutti i portatori di interesse che hanno collaborato alla stesura del testo e lo sforzo comune è stato quello di prescrivere le migliori soluzioni per facilitare la fruizione delle aree di sosta in questione ai soggetti con disabilità.



L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio termina la sua disamina riferendo che il testo di Direttive proposto ha ricevuto l'approvazione dei rappresentanti degli imprenditori del settore, in occasione dell'incontro tenuto presso gli Uffici dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio in data 15 luglio 2024, presupposto necessario previsto dall'art. 24, comma 1, della citata legge regionale n. 16/2017.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone alla Giunta regionale di approvare, in via provvisoria, le Direttive di attuazione delle aree di sosta temporanea a fini turistici di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale 28.7.2017, n. 16, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi due allegati A e B e che saranno trasmesse al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della medesima legge, per l'acquisizione del parere della Commissione competente per materia.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di approvare, in via provvisoria, le Direttive di attuazione delle aree di sosta temporanea a fini turistici di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale 28.7.2017, n. 16, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi due allegati A e B;
- di dare atto che l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà, con proprio decreto, ad adottare la conseguente modulistica semplificata per la presentazione allo Sportello unico per le attività produttive, edilizie e per le autorizzazioni energetiche (SUAPE) competente per territorio.

Le Direttive, unitamente agli allegati e tabelle, sono trasmesse al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, per l'acquisizione del parere della Commissione competente per materia, la quale si esprime entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intenderà acquisito.

**Il Direttore Generale**

**La Presidente**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 40/9  
DEL 16.10.2024

Giovanni Deiana

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 40/9 del 16.10.2024

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 “Norme in materia di turismo”

Direttive di attuazione per la disciplina delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini  
turistici di cui all’art. 21, comma 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario	
TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)	3
Art. 2 (Definizioni)	3
Art. 3 (Proprietà e localizzazione dell'area di sedime)	5
Art. 4 (Gestione delle aree)	5
Art. 5 (Localizzazione delle aree di sosta temporanea a fini turistici)	6
Art. 6 (Requisiti minimi delle aree di sosta temporanea a fini turistici)	6
Art. 7 (Aree di sosta temporanea a fini turistici integrate)	7
Art. 8 (Piazzole ed equipaggio)	8
Art. 9 (Dotazioni facoltative igienico sanitarie)	8
Art. 10 (Impianti)	9
Art. 11 (Segnaletica)	10
Art. 12 (Requisiti di accessibilità)	10
Art. 13 (Violazione dei limiti orari di stazionamento)	11
Art. 14 (Denominazione delle Area attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)	12
Art. 15 (Segno distintivo)	12
Art. 16 (Insegne)	13
Art. 17 (Periodi di apertura)	13
Art. 18 (Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici ubicate nel territorio di più comuni)	13
Art. 19 (Polizza assicurativa)	13
Art. 20 (Obbligo di comunicazione degli alloggiati)	14
TITOLO II	14
CLASSIFICAZIONE E AVVIO DELLE ATTIVITA'	14
Art. 21 (Assenza di classificazione)	14
Art. 22 (Procedura per l'avvio dell'attività)	14
Art. 23 (Norma transitoria per la classificazione delle aree già esistenti)	15
Art. 24 (Entrata in vigore)	16
ALLEGATO A	17
"SEGNI DISTINTIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI"	17
Art. 1 A (Loghi identificativi delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)	17
Art. 2 A (Segni distintivi)	17
Art. 3 A (Dimensioni e colori)	22
Art. 4 A (Concessione d'uso del logo distintivo)	23
ALLEGATO B	24
"TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI OBBLIGATORI DELLE AREE DI SOSTA ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA PER FINI TURISTICI"	24



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## TITOLO I Disposizioni generali

### Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione).

1. Le presenti direttive di attuazione, adottate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo), disciplinano le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio e la classificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici di cui all'art. 21, comma 2 della citata "Legge".
2. La finalità delle presenti direttive attiene esclusivamente alla disciplina delle strutture di cui al comma precedente e non comportano alcuna deroga o superamento della normativa urbanistica e paesaggistica.

### Art. 2 (Definizioni).

1. Agli effetti delle presenti disposizioni attuative si intende:
  - a) per "Legge": la legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo);
  - b) per "aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici": le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan e caravan per un massimo ordinario di 72 ore consecutive, salva la possibilità di elevare il limite di sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale;
  - c) per "aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree realizzate e gestite direttamente o indirettamente dai comuni, in forma singola o associata, realizzate su terreni di proprietà pubblica o privata e riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan e caravan per un massimo ordinario di 72 ore consecutive, salva la possibilità di elevare il limite di sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale;
  - d) per l'applicazione delle presenti Direttive **non sono** "aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici":
    - d.1) le "aree di sosta comunali", prive di accesso custodito / impianto di videosorveglianza e di recinzione non rientrano nella tipologia di cui alle presenti Direttive, declinate ai precedenti punti b) e c) e quindi non sono sottoposte alla loro disciplina;
    - d.2) i *punti sosta*: caratterizzati da un'area dove sono consentiti solo sosta e pernottamento, privi di gestione specifica e senza servizi aggiuntivi; tranne la loro segnalazione e illuminazione;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d.3) i *camper service*, caratterizzati da essere un mero punto tecnico di servizio nelle quali non è previsto il pernottamento, dotati di acqua potabile e di un pozzetto per lo scarico delle acque reflue, bocchette per le acque ed erogazione di energia elettrica, eventualmente a moneta o gettone, localizzate in spazi che dispongono di personale o in stazioni di servizio;
- d.4) i *parcheggi promiscui*, destinati anche al parcheggio di veicoli diversi dagli autocaravan e caravan ma che offrono i servizi di camper service illustrati al punto precedente;
- e) per "*autocaravan omologati*": ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i "*veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente*";
- f) per "*caravan omologati*" ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i "*caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo*";
- g) per "*piazzole*" (*stallo* o posto equipaggio): area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili mediante apposita segnaletica nel terreno o pavimentazione e numerate;
- h) per "*installazioni igienico-sanitarie comuni*": il complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari e al lavaggio di stoviglie e biancheria;
- i) per "*servizio igienico per persone con disabilità*": il camerino dotato di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle vigenti norme in materia;
- j) "*camper service*": area tecnica dedicata alla raccolta dei reflui provenienti dai WC chimici, dai lavelli e dalle docce degli autocaravan e caravan e al rifornimento di acqua potabile e in misura di almeno un camper service ogni 60 piazzole dotato di:
- 1) area di scarico carrabile a pavimento autopulente, senza griglie o canali di scolo e dei reflui provenienti dai lavelli e dalle docce;
  - 2) colonnina multifunzione per lo scarico dei reflui provenienti dai WC chimici dei serbatoi estraibili e del loro successivo risciacquo ed il carico dell'acqua potabile;
  - 3) collegamento a sistema fognario urbano se autorizzato o altra installazione dedicata, se previsti limiti per lo scarico dei reflui provenienti dai WC chimici, dai lavelli e dalle docce degli autocaravan e caravan.



### Art. 3 (Proprietà e localizzazione dell'area di sedime).

1. Le superfici su cui sono realizzate le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici possono essere di proprietà pubblica o privata e, in entrambi i casi, l'area deve essere realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e in conformità ai vigenti regolamenti urbanistici comunali.
2. Qualora non vi siano aree pubbliche idonee, i comuni, singoli o in forma associata, possono individuare terreni di proprietà privata, mediante procedure ad evidenza pubblica, propedeutiche alla stipula di apposite convenzioni per la realizzazione e gestione delle aree. Per aree pubbliche idonee di cui al periodo precedente, si intendono le aree adeguate o adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari da destinare alla realizzazione di aree comunali.
3. Nei casi di realizzazione delle aree attrezzate che insistono su terreni di proprietà pubblica o su terreni privati ma che sono gestiti dai comuni, in forma singola o associata, la struttura aggiunge l'aggettivo "comunale" e quindi acquisisce la denominazione di "area comunale attrezzata di sosta temporanea a fini turistici".

### Art. 4 (Gestione delle aree).

1. Le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, comunali e non, sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale dai privati e dai comuni, singolarmente o in associazione tra loro.
2. I comuni possono affidare la gestione delle "aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" a un gestore privato, da individuarsi mediante una apposita procedura ad evidenza pubblica.
3. I soggetti gestori delle aree di cui al presente articolo sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti, come meglio illustrati al successivo art. 20.
4. Nelle aree attrezzate di sosta temporanea è sempre necessaria la reperibilità di un incaricato a disposizione dell'ospite in caso di emergenza o problematiche. È obbligatorio collocare cartelli con i recapiti utili che devono essere ben visibili a tutti e –possibilmente- utilizzare sistemi per poter intervenire anche da remoto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Art. 5 (Localizzazione delle aree di sosta temporanea a fini turistici).**

1. La localizzazione delle aree attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti urbanistici comunali.
2. Nella individuazione delle aree di cui al comma precedente occorre, preferibilmente, tenere conto della vicinanza ai servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.
3. La viabilità esterna deve consentire facilità di arrivo e il transito contemporaneo di due veicoli nei due sensi di marcia, senza creare intralcio alla circolazione. Le pendenze non devono essere superiori al 20%.
4. Qualora la strada fosse ad unica corsia, è necessario dimensionarla correttamente o eventualmente realizzare ove possibile delle piazzole di cortesia.
5. Internamente l'area deve prevedere adeguati spazi di manovra per gli autocaravan e caravan.

**Art. 6 (Requisiti minimi delle aree di sosta temporanea a fini turistici).**

1. Le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e dello articolo 378 del D.p.r.16 dicembre 1992, n. 495 e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:
  - a. "camper-service": area di scarico i cui requisiti sono illustrati nel precedente art. 2, comma 1, lett. j);
  - b. colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;
  - c. contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale, all'interno di un'apposita area dedicata alla loro raccolta;
  - d. accesso custodito, anche con sistemi tecnologici possibilmente digitali (I.o.T 4.0), tramite app o sistemi di pagamento automatizzati, alternativi alla presenza di personale dedicato e dotato di strumenti per il controllo dei passaggi, quali barriere o cancelli automatizzati, anche utilizzando sistemi integrati che permettano di intervenire da remoto e consentano ai veicoli di uscire dall'area in caso di emergenza;
  - e. recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
  - f. viabilità veicolare interna e di accesso idonea ad autocaravan, caravan, mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale di rifinitura idoneo a consentire il transito agevole;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- g. viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori;
  - h. toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate, e redatta almeno in italiano e inglese nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento;
  - i. esposizione in modo visibile ed evidente del regolamento dell'area di sosta;
  - j. adeguato sistema di illuminazione;
  - k. sistema antincendio;
  - l. almeno una piazzola ogni dieci posti idonea per ospitare autocaravan con a bordo passeggeri con disabilità e/o ridotta capacità motoria o sensoriale;
  - m. apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane;
  - n. zona free Wi-Fi, se tecnicamente possibile.
2. La superficie minima delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici è di 400 mq e devono essere presenti almeno 6 piazzole. Se il numero di piazzole è inferiore a dieci, almeno una deve essere idonea al soggiorno di persone con disabilità motoria o sensoriale.
3. Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole. Inoltre il numero complessivo delle piazzole presenti nell'area deve essere indicato nel cartello da apporre all'esterno di cui al successivo art. 15, secondo il modello illustrato all'art. 2A dell'Allegato A.

#### **Art. 7 (Aree di sosta temporanea a fini turistici integrate).**

1. L'area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici integrata è un'area messa a disposizione dalle strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, di cui all'art. 13, comma 1, della legge. Oltre alla fruizione dei servizi tipici delle aree di sosta temporanea a fini turistici, il gestore della struttura ricettiva a cui accede deve permettere all'equipaggio dell'autocaravan o del caravan di fruire, dietro pagamento di un corrispettivo, dei servizi della stessa struttura ricettiva.
2. Le aree di sosta di cui al presente articolo devono rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle presenti Direttive, ad eccezione del divieto di utilizzo della denominazione di struttura preesistente di cui al successivo art. 16, potendo assumere la stessa denominazione della struttura ricettiva di cui sono complementari, dovendo poi aggiungere: *"Area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici"*.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **Art. 8 (Piazzole ed equipaggio).**

1. L'equipaggio è il gruppo di persone che viaggiano insieme utilizzando lo stesso mezzo (autocaravan o camper), fruendo di una singola piazzola.
2. Le delimitazioni delle piazzole devono essere individuate chiaramente nel terreno o nella pavimentazione e numerate.
3. La pavimentazione dell'area deve essere in materiale antisdrucchiolo, stabilizzato, asfalto, mattoncini autobloccanti o quanto meno inghiaciati in modo da agevolare il transito anche in caso di pioggia.
4. Le piazzole devono avere una superficie minima consigliata di 40 mq (8 m x 5 m) al fine di permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo.
5. Le piazzole utilizzabili dalle persone con disabilità devono avere una dimensione minima di metri 8 m x 5 m e devono essere posizionate il più possibile vicine all'entrata e ai servizi comuni, se presenti.
6. Le piazzole devono garantire un ombreggio strutturato, piantumando, se non già presenti, piante o alberi autoctone e che richiedano facilità di manutenzione e gestione soprattutto in funzione della pulizia dell'area, al fine di rendere l'area il più ospitale possibile e contestualizzata al paesaggio naturale circostante, arrecando nel contempo un basso impatto ambientale, per una superficie almeno del 40 per cento dell'intera area. Sono consentite deroghe nei casi in cui esistano documentati impedimenti di natura ambientale, urbanistico-edilizia o tecnica.
7. In caso di sosta dei caravan, l'autovettura che rimorchia il mezzo può accedere all'interno dell'area solo per manovrare il rimorchio nella piazzola ma non può sostare al suo interno, salvo che all'interno dell'area stessa sia stato realizzato un apposito parcheggio, mettendo in ogni caso in sicurezza il meccanismo di traino.

#### **Art. 9 (Dotazioni facoltative igienico sanitarie).**

1. I servizi igienici comuni, non sono obbligatori, ma se previsti devono essere conformi alle seguenti specifiche tecniche:
  - a. devono essere collocati ad una distanza massima non inferiore a 3 metri e non superiore a 150 metri dalle piazzole a cui sono destinati. Sono consentite deroghe nei casi in cui esistano documentati impedimenti di natura ambientale, urbanistico-edilizia o tecnica.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. devono essere realizzati distinti per gli uomini e per le donne e disabili, anche in unità indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura e devono essere puliti almeno due volte al giorno.
  - c. possono essere ad accesso libero oppure a pagamento dietro modesto compenso anche mediante app/gettoniere/tessere o a forfait allo scopo di finanziare la loro pulizia e manutenzione.
  - d. devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri minimi, ogni 15 piazzole o frazione di 15:
    - 1) 2 WC separati uomo/donna di cui uno accessibile alle persone con disabilità;
    - 2) 1 lavabo corredato di presa elettrica, con acqua calda e fredda di cui uno accessibile alle persone con disabilità;
    - 3) 1 lavello per stoviglie, con acqua calda e fredda, accessibile alle persone con disabilità;
    - 4) 1 lavatoio per panni, con acqua calda e fredda, accessibile alle persone con disabilità;
    - 5) 1 doccia con acqua calda e fredda, accessibile alle persone con disabilità.
2. La presenza dei servizi igienici descritta al precedente comma 1 dà il diritto all'area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici di apporre all'ingresso e sotto il cartello di cui al successivo art. 15, il segnale illustrato al successivo art. 2A, lettere c) e d).

#### **Art. 10 (Impianti).**

- 1. L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine dotate di chiusura ermetica.
- 2. L'impianto di illuminazione, realizzato nel rispetto delle norme C.E.I., deve garantire l'agevole visibilità dei varchi e la agevole fruizione di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici (se presenti) e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori;
- 3. Deve essere assicurata l'erogazione di acqua potabile nel *camper service* nei lavabi (se presenti) nonché attraverso apposite fontanelle, in ragione di almeno 1 ogni 50 ospiti.
- 4. La struttura deve prevedere connessione Internet, ad eccezione dei casi in cui l'area oggettivamente non abbia alcuna possibilità di copertura.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### Art. 11 (Segnaletica).

1. Il segno distintivo di cui al successivo art. 15 deve essere obbligatoriamente esposto all'esterno della struttura ricettiva, in prossimità dell'accesso, e deve essere conforme ai modelli illustrati nell'Allegato A.
2. Nel caso di titolarità comunale, il cartello deve comprendere la scritta *Area comunale attrezzata di sosta temporanea a fini turistici*", ai sensi del precedente art. 3, comma 3 oppure la scritta *"Area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici"* nelle altre ipotesi.
3. In conformità dei cartelli riportati nell'Allegato A, art. 2 A, l'area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici deve fornire le seguenti indicazioni:
  - a) le tariffe giornaliere, eventualmente ripartite per ore di sosta (obbligatorio) e gli orari di accesso all'area e di riscossione (se previsti);
  - b) la tariffa per il solo scarico/carico e la durata ammessa per questa operazione (obbligatorio);
  - c) a durata massima della sosta (obbligatorio);
  - d) i servizi eventualmente fruibili e i relativi costi, se prevista una tariffazione separata (obbligatorio);
  - e) regolamento d'uso e toponomastica, scaricabili mediante QRCode (obbligatorio).
4. È necessaria l'installazione di adeguata segnaletica interna mediante regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza e adeguata segnaletica esterna, mediante apposite insegne e segnaletica orizzontale.

#### Art. 12 (Requisiti di accessibilità).

1. Le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici in possesso dei requisiti di accessibilità possono esporre il relativo segno che qualifica la struttura come *"struttura ricettiva ad accessibilità universale"*, conforme al modello di cui sotto, anche in modo separato rispetto al segno distintivo di cui al comma 1 del successivo articolo 15. I requisiti richiesti sono quelli contenuti nel DM 14.06.1989, n. 236 e devono consentire alle persone con disabilità e/o utenti con difficoltà motorie il libero accesso alla struttura, di modo che, tutti gli spazi vengano vissuti in piena autonomia ossia attraverso l'accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti (se presenti). Tutte le zone adibite agli ospiti con disabilità, devono avere un adeguato spazio di manovra per le persone su sedia a rotelle e un agevole ingresso ai locali (spazio di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rotazione 150x150 cm, accessi almeno 80 cm di larghezza).



2. I percorsi pedonali devono avere una larghezza minima di 120 cm, essere privi di gradini ed avere una pendenza non superiore al 5%. La pavimentazione deve essere del tipo "antiscivolo". In caso di percorsi con gradini prevedere percorsi alternativi ben segnalati utili alle persone in carrozzina e a famiglie con passeggino. In caso di scivoli consecutivi o rampe di gradini, inserire zone di stazionamento di almeno 150x150 cm, per permettere alle persone con difficoltà come anziani, cardiopatici, carrozzine, di sostare in tranquillità senza essere di ostacolo ad altri passanti.
3. Deve essere prevista apposita segnaletica di orientamento per eventuali percorsi alternativi e predisporre del materiale informativo accessibile, preferibilmente con QRCode (anche audio guide, mappe tattili etc.) sui servizi per le persone con disabilità presenti nelle vicinanze dell'area sosta (spiagge accessibili, ausili per facilitare l'accesso all'acqua, lettini e sdraio, servizi igienici, biblioteche, etc.).

#### **Art. 13 (Violazione dei limiti orari di stazionamento).**

1. Lo stazionamento nelle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici eccedente le settantadue ore, salvo il caso che sia stato elevato a 120 ore consecutive ai sensi del precedente art. 2, comma 1, lett. b) e c) realizza la fattispecie di violazione del divieto di campeggio libero di cui all'art. 26, co. 5 della "Legge", con sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 a un massimo € 250,00 per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione, oltre all'immediato allontanamento del trasgressore.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'area è fruibile esclusivamente per fini turistico-ricettivi in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della "Legge" e non potrà essere utilizzata per esigenze di nomadi e/o girovaghi.
3. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono disciplinate dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Sono consentite più soste nella stessa area di sosta purché trascorrono almeno ventiquattro ore tra una sosta e l'altra.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è consentita la sosta anche solo per usufruire dell'allacciamento alla rete elettrica e per la fruizione dell'impianto igienico-sanitario per lo scarico delle acque reflue dei mezzi di pernottamento.

**Art. 14 (Denominazione delle Area attrezzate di sosta temporanea a fini turistici).**

1. La denominazione delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici non può essere la medesima di altra area di sosta attrezzata temporanea ubicata nello stesso territorio comunale e né uguale o simile a preesistenti strutture ricettive ubicate nello stesso territorio comunale, come declinate all'art. 13, primo comma della "Legge" (strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta).
2. Le denominazioni delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici devono essere tali da non creare incertezze sulla natura e sulla tipologia della struttura stessa.

**Art. 15 (Segno distintivo).**

1. Le aree di cui alle presenti direttive devono dotarsi di apposito segno distintivo i cui modelli sono contenuti nell'allegato A delle presenti direttive.
2. Il segno distintivo è dato in concessione d'uso gratuito dalla Regione Sardegna – Direzione generale dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio alle strutture in possesso dei requisiti previsti dalla "Legge" e dalle presenti direttive di attuazione, ai fini dell'avvio e/o della variazione della loro attività.
3. Il segno distintivo deve essere obbligatoriamente esposto all'esterno della struttura, in prossimità dell'accesso e deve essere conforme al modello illustrato nell'Allegato A.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Art. 16 (Insegne).**

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'insegna delle nelle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici non può recare diciture, acronimi o simboli tali da creare incertezze sulla natura e sulla tipologia della struttura (ad es. qualificandosi come "campeggio", "camping" o simili).

**Art. 17 (Periodi di apertura).**

1. Le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono considerate ad apertura annuale quando, nel corso dell'anno di esercizio, il periodo complessivo di apertura (anche non continuativa) è superiore a 9 mesi; sono pertanto da considerarsi ad apertura stagionale le strutture con un periodo complessivo di apertura (anche non continuativa) inferiore o uguale a 9 mesi.
2. I gestori delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici comunicano annualmente alla Regione ed al Comune, per il tramite del SUAPE, i periodi di attività riferiti all'anno di esercizio. In mancanza di comunicazione sono assunti i periodi di attività desumibili dall'ultima comunicazione acquisita.

**Art. 18 (Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici ubicate nel territorio di più comuni).**

1. Le competenze previste dalla "Legge" per le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici che dovessero insistere sul territorio di più comuni sono esercitate dal comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.

**Art. 19 (Polizza assicurativa).**

1. Le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici di cui alle presenti Direttive devono dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti. L'assicurazione deve coprire tutti i possibili danni a cose e persone all'interno della struttura, delle aree/locali ad essa collegate e si estende agli eventuali servizi accessori.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Art. 20 (Obbligo di comunicazione degli alloggiati).**

1. I titolari delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici di cui alle presenti Direttive sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera d) della "Legge", secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale per tutte le strutture ricettive nonché ad inoltrare all'autorità competente per territorio le comunicazioni di pubblica sicurezza, ai sensi del regio decreto n. 773/1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

**TITOLO II**  
**Classificazione e avvio delle attività**

**Art. 21 (Assenza di classificazione).**

1. Le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici non sono soggette a classificazione secondo i livelli di qualità espressi dall'articolo 17 della "Legge" mediante stelle.

**Art. 22 (Procedura per l'avvio dell'attività).**

1. Qualora l'attività venga avviata direttamente dal comune, in forma singola o associata con altri comuni, senza affidare la gestione a soggetti privati terzi, l'avvio dell'attività deve essere preceduto da una comunicazione da inviare via PEC al Servizio competente dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo, mediante specifico modulo messo a disposizione dal Servizio stesso.
2. Le informazioni contenute nel modulo sono:
  - a) comune in cui è ubicata la struttura;
  - b) ufficio di riferimento a cui spetta la gestione;
  - c) indirizzo ed estremi catastali della struttura;
  - d) superficie totale dell'area;
  - e) sue coordinate geografiche risultanti da Google Maps;
  - f) numero di piazzole complessive;
  - g) numero di piazzole idonee a ospitare persone con disabilità;
  - h) numero di WC, numero di docce (se presenti);
  - i) numero di camper service e/o vuotatoi;
  - j) elencazione dei servizi forniti;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- k) dichiarazioni sostitutive sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 21.1 e 21.2 della legge e nelle presenti Direttive.
3. Qualora l'attività venga avviata dal comune, in forma singola o associata con altri comuni, affidando la gestione a soggetti privati terzi, l'avvio deve essere preceduto da autocertificazione dei requisiti presentata dal gestore nel comune competente per territorio attraverso il SUAPE, come disciplinato dal presente articolo.
  4. I gestori delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono tenuti a comunicare all'Ufficio SUAPE competente qualsiasi variazione che comporti la modifica della capacità ricettiva, dei servizi aggiunti oppure non più garantiti nonché della tipologia della struttura, presentando le previste dichiarazioni e utilizzando la specifica modulistica, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
  5. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo ha un generale potere di verifica della rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità di valutazione degli esercizi ricettivi nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della "Legge".
  6. Il comune competente per territorio procede, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della "Legge" ad adottare gli eventuali provvedimenti prescrittivi o interdittivi che dovessero risultare a seguito del controllo della dichiarazione di cui al precedente comma.
  7. La funzione di verifica e di omogeneità di applicazione degli *standard* e dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti direttive nonché quelle di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 25 della "Legge" sono esercitate dai comuni competenti per territorio e dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo anche mediante sopralluoghi.
  8. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo può avvalersi per le eventuali verifiche *in loco* della Polizia Locale del comune ove è ubicata la struttura e del Corpo regionale Forestale e di Vigilanza ambientale, attribuendo specifica delega amministrativa di funzioni.
  9. I comuni e l'Assessorato regionale competente in materia di turismo sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e a prestare la massima collaborazione reciproca, ai fini del miglioramento e dell'ottimizzazione dell'attività di verifica e controllo.

#### **Art. 23 (Norma transitoria per la classificazione delle aree già esistenti).**

1. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS del Decreto assessoriale di cui al successivo art. 24, comma 1, i gestori delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, come definite all'articolo 21, comma 2 della "Legge" già in esercizio devono



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presentare la comunicazione di attività, mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa:

- a) via PEC se l'attività è gestita direttamente dal comune, in forma singola o associata con altri comuni, senza affidare la gestione a soggetti privati terzi;
  - b) per il tramite del SUAPE in tutti gli altri casi, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Assessorato regionale competente per materia.
2. Nella dichiarazione autocertificativa di cui al comma 1 devono essere dichiarati tutti i requisiti funzionali di cui alle presenti Direttive, ad eccezione di quelli strutturali costituiti da:
- a) la superficie totale minima dell'area;
  - b) il numero minimo delle piazzole;
  - c) la superficie minima delle piazzole;
  - d) numero di WC (se presenti).
3. Questi ultimi devono essere riportati nella dichiarazione di cui al comma 1 ma non si applicano le prescrizioni di cui alle presenti Direttive, essendo le aree in argomento preesistenti alla loro entrata in vigore.
4. La mancata trasmissione della modulistica richiesta, entro i termini di cui al comma precedente comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

#### **Art. 24 (Entrata in vigore).**

1. Le presenti direttive entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) del Decreto assessoriale di approvazione della modulistica SUAPE attuativa delle presenti Direttive.
2. Le presenti Direttive si compongono dei seguenti allegati e delle seguenti tabelle:

Allegati:

- A) segno distintivo delle aree di sosta attrezzate per autocaravan;
- B) tabella riepilogativa dei requisiti minimi e obbligatori delle aree di sosta attrezzate per autocaravan.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Allegato A

### “Segni distintivi per la classificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici”

#### Art. 1 A (Loghi identificativi delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici).

1. Le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici di cui alle presenti Direttive che operano sul territorio regionale, ai sensi della “Legge”, si dotano di apposita targa contenente il segno distintivo che identifica la tipologia di struttura ricettiva, ai sensi del precedente articolo 15, all’ingresso della struttura stessa e in luogo ben visibile.
2. È necessaria l’indicazione del codice IUN/CIN attribuito, ai sensi dell’art. 16 bis della “Legge” e gli altri elementi elencati al precedente art. 11, comma 3.
3. Tutti i colori descritti nei successivi articoli hanno la percentuale di tinta pari a 100 e la misura del rettangolo può essere modificata a piacimento, rispettando però le proporzioni delle misure riportate nei cartelli in forma grafica di cui al successivo art. 3A.
4. In presenza dei servizi igienici descritti nel precedente art. 9, le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici possono apporre anche i corrispondenti simboli come illustrati al successivo art. 2A, comma 1, lett. c) e d).

#### Art. 2 A (Segni distintivi).

1. Il segno distintivo illustrato nel precedente articolo si articola come segue:

a) area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici:



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Stemma  
Comunale

## COMUNE DI XXXXXXXX

IUN/CIN XXXXXXXXXXXX

Area destinata all'eventuale denominazione e logo della struttura

### AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI

N° XX Piazzole

TARIFFA GIORNALIERA:

€ ...,00, sosta con energia elettrica, carico acqua potabile e scarico reflui

€ ...,00 solo carico acqua potabile e scarico reflui

SOSTA MAX 72 ORE



Per regolamento e informazioni sugli altri servizi,  
telefona al n.....o inquadra il QRcode



Per prenotazioni e pagamento  
inquadra il QRcode





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b) area comunale attrezzata di sosta temporanea a fini turistici:

Stemma  
Comunale

## COMUNE DI XXXXXXXX

IUN/CIN XXXXXXXXXXXXX

Area destinata all'eventuale denominazione e logo della struttura

### AREA COMUNALE ATTREZZATA DI SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI

N° XX Piazzole

**TARIFFA GIORNALIERA:**

€ ...,00, sosta con energia elettrica, carico acqua potabile e scarico reflui

€ ...,00 solo carico acqua potabile e scarico reflui

**SOSTA MAX 72 ORE**



Per regolamento e informazioni sugli altri servizi,  
telefona al n.....o inquadra il QRcode





Per prenotazioni e pagamento  
inquadra il QRcode





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c) area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici, con servizi igienici:

Stemma  
Comunale

**COMUNE DI XXXXXXXX**  
IUN/CIN XXXXXXXXXXXX

Area destinata all'eventuale denominazione e logo della struttura

**AREA ATTEZZATA DI  
SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI**  
N° XX Piazzole


**TARIFFA GIORNALIERA:**  
€ ...,00, sosta con energia elettrica, carico acqua potabile e scarico reflui  
€ ...,00 solo carico acqua potabile e scarico reflui

**SOSTA MAX 72 ORE**









Per regolamento e informazioni sugli altri servizi,  
telefona al n. ....o inquadra il QRcode

Per prenotazioni e pagamento  
inquadra il QRcode





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

d) area comunale attrezzata di sosta temporanea a fini turistici, con servizi igienici:

Stemma  
Comunale

**COMUNE DI XXXXXXXX**  
IUN/CIN XXXXXXXXXXXXX

Area destinata all'eventuale denominazione e logo della struttura

**AREA COMUNALE ATTREZZATA DI  
SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI**  
N° XX Piazzole


**TARIFFA GIORNALIERA:**  
€ ..,00, sosta con energia elettrica, carico acqua potabile e scarico reflui  
€ ..,00 solo carico acqua potabile e scarico reflui

**SOSTA MAX 72 ORE**









Per regolamento e informazioni sugli altri servizi,  
telefona al n.....o inquadra il QRcode



Per prenotazioni e pagamento  
inquadra il QRcode





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Art. 3 A (Dimensioni e colori).

I segni distintivi di cui al precedente art. 2A devono essere realizzate in conformità delle seguenti specifiche grafiche:

**80 cm**

**100 cm**

COMUNE DI XXXXXXXX  
[Area comunale attrezzata per servizi turistici]

AREA COMUNALE ATTEZZATA DI  
SOSTA TEMPORANEA A FINI TURISTICI  
N° XX Piazzole

TARIFFA GIORNALIERA  
€ ,00, sosta con energia elettrica, carico acqua potabile e scarico reflui  
€ ,00 solo carico acqua potabile e scarico reflui

SOSTA MAX 72 ORE

Per informazioni e informazioni sugli altri servizi  
vedere al n. ... al numero 112/115

Per prenotazioni e pagamenti  
inviare il QR Code

**26 cm**

**26 cm**

**10 cm**

**10 cm**

**Dimensioni**  
Le dimensioni dei cartelli possono essere modificate, ma devono rispettare le proporzioni delle misure indicate nelle grafica.  
In ogni caso, il cartello non dovrà avere una larghezza inferiore ai 50 cm.

**Colori**  
Tutti i colori sotto riportati hanno la percentuale di tinta pari a 100.

- Pantone 180C
- Pantone 2945C
- Pantone Trans. White
- Pantone Process Black C



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Art. 4 A (Concessione d'uso del logo distintivo).**

1. I loghi rappresentati al precedente articolo 2 A sono dati in concessione d'uso gratuito dalla Regione Sardegna – Direzione generale dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio alle aree di sosta attrezzate per autocaravan in possesso dei requisiti previsti dalla "Legge" e dal presente regolamento di attuazione.
2. Ai fini del suo legittimo utilizzo, i titolari delle strutture in argomento sottoscrivono l'apposita autocertificazione di cui al precedente articolo 22, ai fini dell'avvio e/o della variazione dell'attività ricettiva.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Allegato B

“Tabella riepilogativa dei requisiti obbligatori delle aree di sosta attrezzate di sosta temporanea per fini turistici”.

	Dotazioni minime obbligatorie	Articolo delle Direttive
<b>1.</b>	<b>LIMITI TEMPORALI ALLO STAZIONAMENTO</b>	
1.1	sosta per un massimo ordinario di 72 ore consecutive, salva la possibilità di elevare il limite di sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30% del totale	2, c. 1, lett. b)
<b>1.2</b>	<b>SERVIZI</b>	
1.2.1	recapiti di un incaricato reperibile in caso di emergenze o problematiche	4, c. 4
1.2.2	Servizi di registrazione e uscita 24/24 (possibile utilizzo di sistemi automatici)	6, c. 1, lett. d)
<b>1.3</b>	<b>REQUISITI SOGGETTIVI</b>	
1.3.1	Gestione imprenditoriale	4, c. 1, 2, 3
<b>1.4</b>	<b>REQUISITI STRUTTURALI</b>	
1.4.1	viabilità esterna adeguata al transito contemporaneo nei due sensi di marcia degli autocaravan. Pendenze non superiori al 20%. Spazi di manovra interni adeguati agli autocaravan	5, co. 3
1.4.2	area di scarico carrabile a pavimento autopulente, senza griglie o canali di scolo e colonnina multifunzione per lo scarico reflui a pavimento, per lo scarico dei serbatoi estraibili e il risciacquo dei serbatoi e il carico dell'acqua potabile	6, c. 1, lett. a)
1.4.3	colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica	6, c. 1, lett. b)
1.4.4	contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale	6, c. 1, lett.c)
1.4.5	accesso custodito, anche con sistemi tecnologici possibilmente digitali (I.o.T 4.0), tramite app o sistemi di pagamento automatizzati, alternativi alla presenza di personale dedicato e dotato di strumenti per il controllo dei passaggi, quali barriere o cancelli, anche utilizzando sistemi integrati che permettano di intervenire da remoto e consentano ai veicoli di uscire dall'area in caso di emergenza;	6, c. 1, lett.d)
1.4.6	recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza degli ospiti	6, c. 1, lett. e)
1.4.7	viabilità veicolare interna e di accesso idonea	6, c. 1, lett. f)
1.4.8	viabilità pedonale interna adeguata	6, c. 1, lett. g)
1.4.9	toponomastica della città in italiano e in inglese nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento	6, c. 1, lett. h)
1.4.10	esposizione in modo visibile ed evidente del regolamento dell'area di sosta	6, c. 1, lett. i)



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1.4.11	adeguato sistema di illuminazione	6, c. 1, lett. j)
1.4.12	sistema antincendio	6, c. 1, lett. k)
1.4.13	almeno una piazzola ogni dieci posti idonea per ospitare autocaravan con a bordo passeggeri con disabilità e/o ridotta capacità motoria o sensoriale, da posizionare il più possibile vicine all'entrata e ai servizi comuni, se presenti	6, c. 1, lett. l)
1.4.14	apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane	6, c. 1, lett. m)
1.4.15	zona free Wi-Fi, se tecnicamente possibile	6, c. 1, lett. n)
<b>1.5</b>	<b>REQUISITI DIMENSIONALI DELL'AREA DI SOSTA</b>	
1.5.1	superficie minima delle aree attrezzate di sosta temporanea: 400 mq	6, c. 2
1.5.2	numero di piazzole minimo: 6, di cui almeno 1 ogni 10 o frazione di 10, idonea al soggiorno di persone con disabilità motoria o sensoriale	6, c. 2
1.5.3	Le delimitazioni delle piazzole devono essere individuate chiaramente nel terreno o nella pavimentazione	8, c. 2
1.5.4	La pavimentazione dell'area deve essere in materiale antisdrucchiolo, stabilizzato, asfalto, mattoncini autobloccanti o quanto meno inghiaiati in modo da agevolare il transito anche in caso di pioggia	8, c. 3
1.5.5	superficie minima consigliata delle piazzole: 40 mq	8, c. 4
1.5.6	dimensione minima delle piazzole fruibili dalle persone con disabilità: 8 m x 5 m e devono essere posizionate il più possibile vicine all'entrata e ai servizi comuni, se presenti	8, c. 5
1.5.7	Le piazzole devono garantire un ombreggio strutturato, piantumato con piante o alberi autoctone e che richiedano facilità di manutenzione e gestione soprattutto in funzione della pulizia dell'area, contestualizzate al paesaggio naturale circostante, per una superficie almeno del 40 per cento dell'intera area. Sono consentite deroghe nei casi in cui esistano documentati impedimenti di natura ambientale, urbanistico-edilizia o tecnica.	8, c. 6
<b>1.6</b>	<b>SERVIZI IGIENICI (facoltativi)</b>	
1.6.1	se presenti, devono essere collocati ad una distanza massima non inferiore a 3 metri e non superiore a 150 metri dalle piazzole, salvo deroghe urbanistiche, paesistiche o tecniche	9, c. 1, lett. a)
1.6.2	I servizi igienici comuni devono essere realizzati distinti per gli uomini e per le donne e per le persone con disabilità e devono essere puliti almeno due volte al giorno	9, c. 1, lett. b)
1.6.3	ogni 15 piazzole o frazione di 15, devono rispettare almeno i seguenti requisiti minimi: 1) 2 WC separati uomo/donna di cui uno accessibile alle persone con disabilità; 2) 1 lavabo corredato di presa di corrente, con acqua calda e fredda, accessibile alle persone con disabilità; 3) 1 lavello per stoviglie, con acqua calda e fredda, accessibile alle persone con disabilità; 4) 1 lavatoio per panni, con acqua calda e fredda, accessibile alle persone con disabilità; 5) 1 doccia con acqua calda e fredda, accessibile alle persone con disabilità;	9, c. 1, lett. d)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1.6.4	Erogatori di acqua potabile	10, c. 3
1.6.5	Camper service	2, c. 1, lett. j)
<b>1.7</b>	<b>Impianto elettrico</b>	
1.7.1	L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine dotate di chiusura ermetica	10, c. 1
1.7.2	L'impianto di illuminazione, realizzato nel rispetto delle norme C.E.I., deve garantire l'agevole visibilità dei varchi e la agevole fruizione di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici (se presenti) e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori;	10, c. 2
1.7.3	Connessione internet, salvo impossibilità oggettive della copertura	10, c. 4
<b>1.8</b>	<b>Segnaletica</b>	
1.8.1	il segno distintivo va obbligatoriamente esposto fuori della struttura	11, c. 1
1.8.2	Devono essere esposte fuori della struttura:	10. c. 2
	a) le tariffe giornaliere, eventualmente ripartite per ore di sosta (obbligatorio) e gli orari di accesso all'area e di riscossione (se previsti);	
	b) la tariffa per il solo scarico/carico e la durata ammessa per questa operazione (obbligatorio);	
	c) la durata massima della sosta (obbligatorio);	
	d) i servizi eventualmente fruibili e i relativi costi, se prevista una tariffazione separata (obbligatorio);	
e) regolamento d'uso e la toponomastica, scaricabili mediante QRCode (obbligatorio).		

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0018350 del 18/10/2024. Il protocollo ha il seguente oggetto: 40/9 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 16.10.2024 concernente Direttive di attuazione per la disciplina delle aree di sosta temporanea a fini turistici. Legge regionale 28.7.2017, n. 16, art. 21, comma 2. Approvazione preliminare. In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 25007209.pdf